FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 056/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 29 ottobre 2009, ha adottato la seguente decisione:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Dr. Paolo Cirillo, Dr. Gabriele De Sanctis, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DEL SIGNOR FALCONIERI ELEUTERIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.02.2010 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 35, COMMA 1 E 38 COMMI 2 E 3 REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. - Com. Uff. n. 32 del 25.09.2009)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Falconieri Eleuterio annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.S.D. CALCIO CHIASIELLIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE TUTTINO ALESSIA SEGUITO GARA LAZIO CALCIO FEMMINILE/CALCIO CHIASIELLIS DEL 10.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 20 del 14.10.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Calcio Chiasiellis di Udine e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'A.S.D. REAL MOLFETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA ATLETICO GIOVINAZZO/REAL MOLFETTA DEL 6.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 87 del 9.10.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Real Molfetta di Molfetta (Bari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'A.S.D. SPORTING ORTONA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 4.11.2009 INFLITTA AL SIG. GIANLUCA DE LUCA SEGUITO GARA SPORTING ORTONA / ADRIATICA PESCARA DEL 17.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 126 del 21.10.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Sporting Ortona C5 di Ortona (Chieti) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 5) RICORSO DELL'A.S. BERGAMO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI:
 - INIBIZIONE AL SIG. CALEGARI MARCO FINO AL 4.11.2009;
 - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE AL CALC. DEFENDI EMANUELE; SEGUITO GARA DOMUS BRESSO/BERGAMO CALCIO A5 DEL 17.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 126 del 21.10.2009)

La C.G.F. prede atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.S. Bergamo Calcio a Cinque di Bergamo, per quanto attiene la posizione del signor Calegari Marco e dichiara estinto il procedimento.

Respinge il ricorso per il calciatore Defendi Emanuele confermando la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Pubblicato in Roma il 29 ottobre 2009

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete